



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO
UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI

Prot. n.

Ai rappresentanti delle OO.SS.

S.A.P.Pe. - Via Trionfale, 79/a
00136 - ROMA

O.S.A.P.P. - Via della Pisana, 228
00163 - ROMA

C.I.S.L.-FNS - Via dei Mille, 36
00185 - ROMA

U.I.L. - P.A./P.P. - Via Emilio Lepido, 46
00175 - ROMA

Si.N.A.P.Pe. - Largo Luigi Daga, 2
00164 ROMA

C.G.I.L. - F.P./P.P. - Via Leopoldo Serra, 31
00153 - ROMA

U.G.L. POLIZIA PENITENZIARIA
Via G. Mompiani, 7 - 00192 - ROMA

F.S.A.-C.N.P.P. Viale degli Arcelli, C.P. 18208
00164 ROMA

e, p.c. Direzione Generale del Personale e della
Formazione - Sede

OGGETTO: Decreto Ministeriale recante l'istituzione del Direttore area sicurezza .

Si porta a conoscenza delle SS.LL. che il decreto in oggetto è stato inviato alla firma dell'Onorevole Ministro.

A tal riguardo si trasmette copia del decreto con relativa relazione illustrativa.

IL VICE CAPO VICARIO



GDAP-0286926-2010

PJ-GDAP-1e00-06/07/2010-0286926-2010

ooss fal per
ful
B
RV
M

St. Guardasigilli
Ministro della Giustizia

UP
omb

VISTA la legge 26 luglio 1975, n. 354, recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure private della libertà;
VISTA la legge 15 dicembre 1990, n. 395, e successive modificazioni;
VISTO il decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, e successive modificazioni;
VISTO il decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 444, e successive modificazioni;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1999, n. 82, recante il regolamento di servizio del Corpo di polizia penitenziaria;
VISTO il decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, recante l'istituzione del ruolo direttivo ordinario e speciale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'articolo 12 della legge 28 luglio 1999, n. 266;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure private e limitative della libertà;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 55, recante l'organizzazione del Ministero della giustizia;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
VISTO il decreto ministeriale 6 aprile 2001, n. 236, recante norme per l'accesso ai ruoli direttivi ordinario e speciale del Corpo di polizia penitenziaria;
VISTA la legge 15 luglio 2002, n. 145;
VISTO il decreto ministeriale 28 gennaio 2004, recante i compiti e le mansioni previsti dagli articoli 6 e 21 del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, per i funzionari direttivi del Corpo di polizia penitenziaria;
VISTO il decreto ministeriale 27 settembre 2007, recante l'individuazione e la disciplina delle articolazioni interne di livello dirigenziale nell'ambito degli uffici dirigenziali generali istituiti presso il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, nonché presso i Provveditorati regionali della medesima;
CONSIDERATA l'esigenza di adeguare la disciplina delle competenze, responsabilità e prestazioni del personale direttivo del Corpo di polizia penitenziaria e la conseguente necessità di armonizzare i principi stabiliti con la legge 15 dicembre 1990, n. 395;
RITENUTO conseguentemente necessario individuare la funzione di direttore dell'area della sicurezza, nonché di meglio specificare i compiti e le mansioni delineati dagli articoli 6 e 21 del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, e dall'articolo 13 del decreto legislativo del 30 ottobre 1992, n. 444;
SENTITE le Organizzazioni Sindacali.

Il Guardasigilli
Ministro della Giustizia

DECRETA

Art. 1 Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, si intendono:

- a) per direttiva, l'atto mediante il quale il dirigente indica gli indirizzi, i fini e gli obiettivi da raggiungere, lasciando sussistere un margine di autonomia tecnico-operativa e di scelta in ordine alle modalità, in concreto, con cui conseguirli;
- b) per ordine di servizio, l'atto attraverso il quale il direttore dell'area della sicurezza, in rispondenza alle direttive del dirigente, ha l'autonoma scelta tecnico-operativa delle modalità concrete con cui conseguire i fini e gli obiettivi assegnati;
- c) per ruoli direttivi, sia il ruolo direttivo ordinario sia il ruolo direttivo speciale del Corpo di polizia penitenziaria, ai sensi del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146;
- d) per Corpo, il Corpo di polizia penitenziaria di cui alla legge 15 dicembre 1990, n. 395;
- e) per struttura, gli istituti penitenziari, le scuole di formazione, l'Istituto superiore di studi penitenziari, le altre unità organizzative presso le quali è previsto un reparto di polizia penitenziaria.

Art. 2

Ambito della disciplina

1. Il presente decreto individua e disciplina le funzioni che i funzionari direttivi del Corpo sono chiamati a svolgere in relazione alla qualifica rivestita ed alla struttura presso la quale prestano servizio, ai sensi del decreto legislativo del 30 ottobre 1992, n. 444 e del decreto legislativo del 21 maggio 2000, n. 146.

Art. 3

Compiti e funzioni degli appartenenti ai ruoli direttivi

1. I funzionari direttivi del Corpo svolgono funzioni di direzione tecnico-operativa, implicanti rilevante professionalità, in relazione agli specifici compiti istituzionali del Corpo in materia di sicurezza, ordine e disciplina, di traduzioni e piantonamenti dei detenuti ed internati per ricoveri in luoghi esterni di cura, nonché di polizia giudiziaria, di pubblica sicurezza e di polizia stradale, così come

Il Guardasigilli
Ministro della Giustizia

stabilito dalla normativa vigente.

2. Il funzionario direttivo del Corpo è diretto collaboratore del direttore della struttura di cui all'art. 1 lett. e), nell'ambito della previsione di cui all'articolo 9 della legge 15 dicembre 1990, n. 395. In caso di assenza del direttore della struttura o del suo sostituto, subentra in tutte le attività finalizzate a garantire il mantenimento dell'ordine e della sicurezza, nonché ad assicurare il servizio traduzioni e piantonamento.

Art. 4

Area della sicurezza e figure di riferimento

1. L'area della sicurezza garantisce il mantenimento della sicurezza, dell'ordine, e della disciplina negli istituti penitenziari, nel rispetto della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, nonché delle conferenti norme regolamentari.
2. Sulla base della dotazione organica che sarà successivamente determinata, all'interno dell'area della sicurezza sono individuati i seguenti posti di funzione dei ruoli direttivi: a) direttore di area; b) uno o più vice direttori di area, di cui uno con funzioni vicarie.
3. Nei casi di assenza dei funzionari direttivi, le relative funzioni sono assunte dal personale del ruolo degli ispettori, nel rispetto della qualifica e dell'anzianità nel ruolo.
4. Fermo restando l'articolo 2, comma 1, del D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, il funzionario direttivo che svolge le funzioni di comandante del reparto del Corpo è direttore dell'area sicurezza.

Art. 5

Nomina del direttore dell'area della sicurezza

1. Ai sensi dell'art. 13, comma 1, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 444, e dell'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, la direzione dell'area sicurezza è attribuita ai funzionari direttivi del Corpo, tenuto conto della comprovata esperienza operativa, delle capacità e attitudini professionali, nonché dei risultati conseguiti nell'eventuale svolgimento di analoghe funzioni.
2. L'incarico di direttore di area della sicurezza è conferito con provvedimento del Direttore generale del personale e della formazione, acquisito il parere del Provveditore regionale.

Il Guardasigilli
Ministro della Giustizia

3. L'incarico di direttore dell'area della sicurezza è conferito per un periodo di tempo non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni; esso può essere rinnovato una sola volta, per un periodo di tempo non superiore a cinque anni. Il Direttore generale del personale della formazione emette il provvedimento di rinnovo dopo avere acquisito il parere del Provveditore regionale e del direttore della struttura, avuto riguardo anche alle aspirazioni dell'interessato.

4. Le procedure amministrative connesse ai termini massimi degli incarichi, di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo, tengono conto dei risultati conseguiti e del livello delle strutture, così come individuati nel D.M. 27 settembre 2007.

5. I termini di cui al comma 3 decorrono dalla data di applicazione dei criteri di cui all'art. 10, comma 1, del decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63.

Art. 6

Funzioni del direttore dell'area della sicurezza negli istituti, scuole e servizi

1. Il direttore dell'area della sicurezza:

a) dirige l'azione e gli interventi operativi che la legge attribuisce al personale del Corpo; ne coordina i ruoli, specialmente in materia di ordine e sicurezza, di traduzioni e piantonamenti nei limiti connessi alle disposizioni di cui al successivo art. 7, commi 2 e 3, nonché di osservazione e trattamento, anche attraverso l'emanazione di propri ordini di servizio relativi alla gestione dell'area sicurezza, nel rispetto delle direttive impartite dal direttore della struttura;

b) assicura, impartendo le necessarie disposizioni tecnico-operative, l'osservanza, da parte del personale dipendente e di coloro che a qualsiasi titolo accedono alla struttura, delle norme legislative, dei regolamenti e delle disposizioni amministrative vigenti, nonché delle direttive emanate dal direttore della struttura;

c) sovrintende alle attività istruttorie dei procedimenti disciplinari a carico del personale assegnato al reparto del Corpo presso la struttura;

d) sovrintende all'idoneità delle caserme, delle mense, dell'armamento e dell'equipaggiamento, segnalando le conseguenti esigenze al direttore della struttura;

e) sovrintende, impartendo le necessarie disposizioni tecnico-operative, all'osservanza, da parte dei detenuti e degli internati, delle norme legislative, dei regolamenti e delle disposizioni amministrative vigenti, nonché delle direttive emanate dal direttore della struttura;

f) svolge, anche con facoltà di delega, l'attività istruttoria dei procedimenti

Al Guardasigilli
Ministro della Giustizia

disciplinari a carico dei detenuti;

g) organizza le attività dell'area, individua ed equipaggia il personale del Corpo da impiegare in servizi di ordine e sicurezza, in esecuzione delle direttive di cui all'articolo 53 del D.P.R. 15 febbraio 1999, n. 82;

h) è responsabile del servizio programmato del quadro permanente dell'area sicurezza e della redazione del modello 14 A agenti;

i) dirige i servizi e le unità operative con l'autonomia tecnica e la responsabilità propria del ruolo direttivo, nel rispetto della normativa vigente, della contrattazione di comparto e di quella decentrata, sulla base delle direttive emanate dal direttore della struttura;

l) verifica la rispondenza dell'attività del personale dell'area agli obiettivi istituzionali ed a quelli specifici delineati dal direttore della struttura;

m) fornisce al direttore della struttura la consulenza tecnica per la programmazione delle attività nel settore di competenza e propone gli interventi per il miglioramento dei livelli di sicurezza, sotto il profilo sia organizzativo sia gestionale;

n) è responsabile dell'applicazione dei piani di sicurezza e di difesa all'interno degli istituti, in relazione a quanto previsto dall'art. 8, lett. c), del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 444;

o) pianifica e organizza la partecipazione del personale del Corpo ai processi di conoscenza della persona detenuta o internata, finalizzati alle attività di osservazione e trattamento;

p) è responsabile delle attività di polizia giudiziaria, polizia stradale, del Sistema di Indagine in relazione al Sistema informativo interforze e dell'organizzazione del servizio delle multi-video conferenze, oltre che della corretta e puntuale esecuzione del servizio di notifica disposta dall'autorità giudiziaria ai sensi dell'articolo 148 del codice di procedura penale;

q) fa parte della delegazione di parte pubblica nell'ambito delle relazioni sindacali di sede;

r) organizza e gestisce il cerimoniale;

s) designa le unità del Corpo per lo svolgimento delle attività di polizia giudiziaria, di iniziativa o su delega dell'autorità giudiziaria, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del decreto del Ministro della giustizia 14 giugno 2007;

t) propone al direttore della struttura il fabbisogno formativo e di aggiornamento professionale del personale del reparto e, nelle scuole di formazione e aggiornamento, svolge anche compiti di supporto al direttore della scuola, per

Il Guardasigilli
Ministro della Giustizia

l'attività didattica, di formazione e di addestramento del personale del Corpo;

u) cura l'istruttoria della proposta per le ricompense, ai sensi dell'art. 82 del regolamento di servizio del Corpo;

v) partecipa ai procedimenti per l'applicazione del regime di sorveglianza particolare, per la concessione delle ricompense e dei benefici previsti dalla legge 26 luglio 1975, n. 354 e dal correlato D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230.

2. Il vice direttore dell'area con funzioni vicarie adempie alle funzioni di coordinamento delle unità operative dei reparti detentivi e, in caso di assenza del direttore di area, lo sostituisce.)

Art. 7

Compiti in materia di servizio traduzioni e piantonamenti

1. Il funzionario direttivo del Corpo assume le funzioni di responsabile del nucleo traduzioni e piantonamenti.

2. Il responsabile del nucleo:

a) dispone il servizio del personale assegnato al nucleo ed è responsabile dell'osservanza della disciplina da parte del medesimo personale, esercitando la stessa autonomia riconosciuta al direttore dell'area sicurezza, ai sensi dell'art. 6, lettere c) e h);

b) dirige l'azione e gli interventi operativi che la legge attribuisce al Corpo in materia di traduzioni e piantonamenti e coordina il personale degli altri ruoli del Corpo assegnati al nucleo;

c) assicura, impartendo le necessarie disposizioni tecnico-operative, l'osservanza, da parte del personale dipendente, delle norme legislative, dei regolamenti e delle disposizioni vigenti, nonché delle direttive emanate dal direttore dell'istituto anche attraverso un suo delegato, di qualifica non inferiore a vice sovrintendente;

d) presenza alla partenza delle traduzioni, assicurandosi che: il personale comandato sia a conoscenza dei compiti da svolgere e sia in possesso dei prescritti documenti; sia provvisto dell'armamento e dell'equipaggiamento necessari al regolare svolgimento del servizio; indossi ordinatamente e regolarmente l'uniforme; sia a conoscenza dei livelli di pericolosità dei detenuti da tradurre o da piantonare;

e) cura e gestisce il parco automezzi assegnato al nucleo traduzioni e piantonamenti;

f) stabilisce l'entità della scorta, sulla base delle disposizioni di carattere generale

Il Guardasigilli
Ministro della Giustizia

impartite in materia;

g) emana disposizioni in ordine alle modalità operative in occasione del servizio di traduzioni, di piantonamenti e visite dei detenuti in luoghi esterni di cura;

h) verifica, anche tramite delega a personale dei ruoli degli ispettori e dei sovrintendenti, i locali ospedalieri e giudiziari interessati dalla permanenza dei detenuti nei casi di ricovero o di udienze per assicurarsi della sicurezza dei medesimi luoghi;

i) coordina le attività di polizia stradale connesse al servizio espletato;

l) è responsabile degli apparati radio in uso al nucleo;

m) è responsabile dell'applicazione dei piani di sicurezza e di difesa delle strutture detentive in uso esclusivo presso i luoghi esterni di cura;

n) con riferimento ai livelli di autonomia di cui all'art. 7, commi 2 e 3, fornisce al direttore dell'istituto e al direttore dell'area sicurezza la consulenza tecnica per la programmazione delle attività di competenza e propone gli interventi per il miglioramento dei livelli di sicurezza nell'ambito dei piantonamenti e delle traduzioni.

3. Il responsabile del nucleo negli istituti penitenziari qualificati di primo livello dal D.M. 27 settembre 2007, per la peculiarità e la complessità del servizio, dirige il servizio secondo le direttive del direttore dell'istituto in posizione di autonomia tecnico-operativa rispetto al direttore dell'area sicurezza.

4. Al conferimento dell'incarico di responsabile del nucleo traduzioni e piantonamenti si provvede con le medesime procedure di cui all'articolo 5.

5. Il responsabile del nucleo locale negli istituti qualificati di secondo e terzo livello dal D.M. 27 settembre 2007, è subordinato al direttore dell'area ed è scelto fra i funzionari direttivi del Corpo con anzianità o qualifica inferiore a quella rivestita dal direttore di area. E' data facoltà all'Amministrazione di prescindere da tale requisito se è prestato consenso del funzionario più anziano.

Art. 8

Compiti presso i Provveditorati

1. Il funzionario direttivo del Corpo può assumere nei Provveditorati regionali dell'Amministrazione l'incarico di direttore di sezione, nonché funzioni di collaborazione, di formazione e di istruzione, di consulenza e gestione relativamente alle attività di:

a) organizzazione e pianificazione del servizio delle traduzioni e dei piantonamenti;

Il Guardasigilli
Ministro della Giustizia

coordinamento di piani per la sicurezza degli istituti e servizi penitenziari, ai sensi dell'art. 8, lett. c) del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 444;

b) organizzazione e pianificazione dei servizi cinofili, telecomunicazioni, armamento equipaggiamento e gestione automezzi;

c) organizzazione e pianificazione del servizio navale;

partecipazione all'attività ispettiva e di controllo di competenza del provveditore regionale;

d) organizzazione e pianificazione in ambito regionale delle esercitazioni di tiro;

polizia giudiziaria, ai sensi del D.M. del 14 giugno 2007;

e) polizia stradale per effetto del P.C.D. del 10 gennaio 2008;

f) gestione del Sistema di indagine in relazione al Sistema informativo interforze, in qualità di responsabile;

g) collaborazione con il direttore dell'ufficio della sicurezza e delle traduzioni nell'organizzazione e gestione del cerimoniale.

2. Al funzionario direttivo del Corpo che riveste la qualifica di commissario coordinatore, o comunque, più elevato in grado, possono essere assegnate le funzioni vicarie del direttore dell'ufficio della sicurezza e delle traduzioni.

3. Il funzionario direttivo del Corpo può espletare altre attività afferenti le peculiari attribuzioni professionali ed operative del Corpo ed i servizi tecnico-logistici, con i livelli di autonomia e di responsabilità proprie del ruolo, ai sensi della normativa vigente e possono integrare i nuclei territoriali per lo svolgimento del servizio di vigilanza sull'igiene e sicurezza dell'Amministrazione della giustizia.

Art. 9

Compiti presso il Dipartimento e le altre strutture centrali

1. Il funzionario direttivo del Corpo, avuto riguardo alle specifiche esperienze e ai titoli attinenti alle competenze proprie degli uffici e dei servizi delle strutture centrali dell'Amministrazione penitenziaria, può svolgere:

a) incarichi di direzione di sezione con riferimento ai compiti indicati nell'art. 6, comma 6, del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146 o, comunque, afferenti alle peculiari attribuzioni professionali ed operative del Corpo e ai servizi tecnico-logistici;

b) attività di consulenza e collaborazione nell'ambito delle materie attinenti ai compiti del Corpo.

Il Guardasigilli
Ministro della Giustizia

2. Le disposizioni di cui al comma precedente vanno riferite anche all'Ufficio per la sicurezza personale e per la vigilanza, al Gruppo Operativo Mobile e al Nucleo investigativo centrale, presso l'Ufficio per l'Attività Ispettiva e del Controllo.

Art. 10

Ulteriori compiti

1. Il funzionario direttivo del Corpo, in relazione alla qualifica rivestita, può svolgere gli ulteriori compiti di seguito indicati:

a) docenza, consulenza, studio e ricerca, in materia afferente all'Amministrazione penitenziaria, previa autorizzazione del direttore dell'ufficio di appartenenza;

b) partecipazione a commissioni di concorso per il personale del Corpo con funzioni di componente oppure di segretario;

c) componente del Consiglio regionale di disciplina, con riferimento all'articolo 13, comma 4, lett. b) del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 449;

d) funzionario istruttore nei procedimenti disciplinari a carico del personale del Corpo, limitatamente alle qualifiche dei ruoli degli ispettori, dei sovrintendenti e degli agenti-assistenti;

e) responsabile dell'organizzazione e della gestione delle singole specializzazioni; direttore dei poligoni di tiro.

2. Il funzionario direttivo del Corpo può essere assegnato, altresì, ai sensi della normativa vigente, alle articolazioni interforze.

Art. 11

Disposizione finale

1. Il decreto ministeriale 28 gennaio 2004 è abrogato.

In Roma, il

IL MINISTRO

DOC. 2



4

PN

Ministero della Giustizia
Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale del Personale e della Formazione
Ufficio dell'Organizzazione e delle Relazioni

RELAZIONE

Con il decreto legislativo 21 maggio 2000 n. 146, attuativo della legge 28 luglio 1999 n. 266, furono istituiti i ruoli direttivi, ordinario (art. 5) e speciale (art. 20), del Corpo di polizia penitenziaria; successivamente, con il decreto ministeriale 28 gennaio 2004, ne furono individuati e disciplinati i compiti e le mansioni, così come previsto dagli articoli 6 e 21 del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146.

Da allora, il quadro giuridico di riferimento è profondamente mutato. Difatti, a seguito dell'entrata in vigore della legge 27 luglio 2005 n. 154, recante delega al Governo per la disciplina dell'ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria con il quale il personale dirigente e direttivo penitenziario è stato inquadrato in una specifica carriera di livello dirigenziale, rientrante nella specialità dei rapporti di lavoro di diritto pubblico, e del successivo decreto legislativo del 15 febbraio 2006 n. 63, recante la disciplina della nuova carriera



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

Direzione Generale del Personale e della Formazione

Ufficio dell'Organizzazione e delle Relazioni

dirigenziale penitenziaria e dei compiti attribuiti ai funzionari medesimi, è richiesto un nuovo modello organizzativo, che ridefinisce le posizioni di vertice degli istituti e dei servizi penitenziari.

Preme rilevare, inoltre, che i nuovi compiti in tema di attività di polizia giudiziaria, di pubblica sicurezza e di polizia stradale, attribuiti al personale del Corpo, nonché il primo ingresso del personale appartenente al ruolo ordinario dei commissari, a far data dal settembre 2005, hanno rivelato come il D.M. 28 gennaio 2004 non sia più adeguato alle sopravvenute esigenze¹.

Ciò che il lavoro in esame ha posto come obiettivo iniziale è stato quello di dare una linea guida finalizzata a chiarire e rendere più comprensibile il contenuto del decreto. Il primo articolo, difatti, si occupa di dare una definizione ai termini più utilizzati nel testo del D.M., così determinando un concreto margine operativo e un univoco significato per i destinatari della normativa.

Per evitare un appesantimento del testo normativo, vanificando così gli obiettivi del presente lavoro, peraltro, ci si è concentrati sui termini che avrebbero di fatto determinato incomprensioni o dubbi sullo stesso, con riverberi sulla effettiva portata fattuale della norma.

¹ Duecentosessantasei (269) sono le unità dei ruoli direttivi del Corpo, di cui 145 appartengono al ruolo ordinario. Così come al ruolo ordinario appartengono ulteriori 154 unità neo assunte che hanno cominciato nel mese di febbraio 2010 la formazione iniziale.



Ministero della Giustizia

*Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale del Personale e della Formazione
Ufficio dell'Organizzazione e delle Relazioni*

Così, come fondamentale è risultato l'individuazione dell'ambito operativo di questo decreto, applicativo di norme primarie in materia.

Di qui, poi, la necessità di procedere ad una nuova identificazione e disciplina delle funzioni che gli appartenenti ai ruoli direttivi del Corpo di polizia penitenziaria sono chiamati a svolgere in relazione alla qualifica rivestita ed alla struttura presso la quale prestano servizio (art. 2).

Il decreto va, infatti, a individuare per gli appartenenti ai detti ruoli le funzioni di direzione tecnico-operativa, implicanti rilevante professionalità, in relazione agli specifici compiti istituzionali del Corpo in materia di sicurezza e trattamento, nonché di traduzioni e piantonamenti dei detenuti ed internati per ricoveri in luoghi esterni di cura, di polizia giudiziaria, di pubblica sicurezza e di polizia stradale (art. 3).

Gli stessi funzionari assumono, precisamente, la funzione di direttore dell'area sicurezza², di vice direttori d'area e di responsabile del nucleo traduzione e piantonamento presso gli istituti ed i servizi penitenziari, fermo restando l'articolo 2 del D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, nel piano rispetto delle direttive emanate dal direttore dell'istituto o della struttura (art. 4).

La direzione dell'area, peraltro, viene attribuita ai detti funzionari, tenuto conto della comprovata esperienza operativa, delle capacità e attitudini professionali, nonché dei risultati conseguiti nello svolgimento di eventuali

² L'area chiamata a garantire il mantenimento della sicurezza, dell'ordine, e della disciplina negli istituti penitenziari, nel rispetto del principio di legalità e dell'Ordinamento penitenziario



Ministero della Giustizia
Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale del Personale e della Formazione
Ufficio dell'Organizzazione e delle Relazioni

analoghe funzioni, con provvedimento del direttore generale del personale e della formazione, acquisito il parere del provveditore regionale.

Di rilievo e di assoluta novità nel sistema risultano essere anche le introduzioni di cui all'art. 5 del decreto.

La norma, infatti, disciplina le modalità e gli organi competenti alla nomina dei funzionari, nonché la durata e le condizioni per il rinnovo dell'incarico ai medesimi, svolgenti funzioni di direttori dell'area sicurezza e di responsabile del nucleo traduzione e piantonamento. L'incarico, difatti, è conferito per un periodo di tempo non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni, rinnovabile una sola volta, per non oltre cinque anni, acquisiti il parere del provveditore regionale e del direttore dell'istituto o della struttura interessata e avuto riguardo anche alle aspirazioni dell'interessato (art. 5).

Sono state, inoltre, individuate in maniera analitica ed esaustiva le funzioni del direttore dell'area della sicurezza (art. 6), che lo stesso svolgerà in diretta collaborazione con il direttore dell'istituto e in ottemperanza alle direttive dello stesso

Tra i compiti del direttore d'area sono, altresì, state indicate anche le attività di consulenza e collaborazione nell'ambito delle materie attinenti ai compiti della polizia penitenziaria, comunque, afferenti alle peculiari attribuzioni professionali ed operative del Corpo e ai servizi tecnico-logistici, con i livelli di autonomia e di responsabilità proprie del ruolo.



Ministero della Giustizia
Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale del Personale e della Formazione
Ufficio dell'Organizzazione e delle Relazioni

Nell'ambito delle mansioni relative alle traduzioni ed ai piantonamenti, invero, i funzionari dei ruoli direttivi possono assumere funzioni di responsabile del nucleo; in quest'ultima materia, sono stati precisati e distinti i compiti e sono stati disciplinati, una volta per tutte, i rapporti tra il funzionario responsabile del nucleo delle traduzioni e dei piantonamenti e il direttore dell'area della sicurezza, foriera di incertezze in passato (art. 7).

In relazione a determinate ambiti, il decreto si occupa, infine, di tutte le funzioni che i funzionari appartenenti ai ruoli direttivi possono assumere presso i provveditorati regionali e le strutture centrali dell'amministrazione, incarichi di direttore di sezione, nonché funzioni di collaborazione, di formazione e di istruzione, di consulenza e gestione con riferimento ad una serie ben individuata di competenze (artt. 8, 9, 10).

Si sottolinea come la celere emanazione del provvedimento sia consigliata ormai non solo dalle attese degli appartenenti al Ruolo ma anche dalla oggettiva difficoltà di ritagliare e assegnare al direttore dell'area della sicurezza ulteriori significative funzioni, nell'ambito del quadro normativo di riferimento. Peraltro, data l'agilità dello strumento di normazione utilizzato, sarà possibile riaprire confronti e riflessioni con le Organizzazioni Sindacali per eventuali modifiche a fronte di quanto potrà emergere ulteriormente.

Il Capo del Dipartimento
Franco Ionta